

Versione anonimizzata

Traduzione

C-281/19 - 1

Causa C-281/19

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

3 aprile 2019

Giudice del rinvio:

Tribunal administratif de Paris (Francia)

Data della decisione di rinvio:

27 marzo 2019

Ricorrente:

XS

Resistente:

Recteur de l'académie de Paris

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS (Tribunale amministrativo di Parigi, Francia)

[*omissis*] [numero di causa]

REPUBBLICA FRANCESE

XS

IN NOME DEL POPOLO FRANCESE

[*omissis*] [composizione del giudice del rinvio]

Udienza del 13 marzo 2019

Lettura del 27 marzo 2019

[*omissis*]

Con atto introduttivo di ricorso e una memoria, depositati rispettivamente il 28 giugno 2017 e il 29 agosto 2017, XS, [*omissis*] [rappresentante della ricorrente], ha chiesto al tribunale:

- 1) di annullare la decisione del 28 aprile 2017 che ha respinto il suo ricorso in opposizione, unitamente alla decisione del 15 marzo 2017 e al decreto del 16 marzo 2017 adottati dal recteur de l'académie de Paris (rettore dell'accademia di Parigi, Francia);
- 2) di ordinare al rettore dell'accademia di Parigi, entro due mesi a decorrere dalla notifica della sentenza, di procedere al suo re-inquadramento, prendendo in considerazione il servizio precedentemente prestato presso la Commissione europea;
- 3) di porre a carico dello Stato l'importo di EUR 3 000 ai sensi dell'articolo L 761-1 del code de justice administrative (codice della giustizia amministrativa).

XS sostiene che:

- le decisioni impugnate non sono sufficientemente motivate;
- le decisioni impugnate sono prive di base giuridica;
- le decisioni impugnate sono viziate da un errore di diritto.

Con una memoria difensiva depositata il 31 ottobre 2018 il rettore dell'accademia di Parigi ha chiesto il rigetto del ricorso. **[Or. 2]**

Egli sostiene che i motivi di ricorso sono infondati.

Visti gli altri documenti del fascicolo.

Visti:

- il trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- il code des relations entre le public et l'administration (codice dei rapporti tra il pubblico e l'amministrazione);
- il décret n° 51-1423 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale (decreto n. 51-1423 recante il

regolamento amministrativo relativo alla fissazione delle regole in base alle quali dev'essere determinata l'anzianità del personale nominato in uno dei corpi di funzionari dell'insegnamento appartenenti al Ministero della Pubblica istruzione), del 5 dicembre 1951;

- il décret n° 90-680 relatif au statut particulier des professeurs des écoles (decreto n. 90-680 sullo statuto particolare dei maestri di scuola), del 1° agosto 1990;

- il décret n° 2010-311 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française (decreto n. 2010-311 sulle modalità di assunzione e di accoglienza dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o di un altro Stato parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo in un corpo, un livello o un impiego dell'amministrazione pubblica francese), del 22 marzo 2010;

- la circolare del Ministro del Bilancio, dei Conti pubblici, della Funzione pubblica e della Riforma dello Stato NOR BCRF 1100667C, del 15 aprile 2011, sulle modalità di assunzione e di accoglienza dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o di un altro Stato parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo in un corpo, un livello o un impiego dell'amministrazione pubblica francese;

- il codice della giustizia amministrativa.

[omissis] [aspetti procedurali]

1. XS, dopo aver superato il concorso per maestri di scuola, è stata nominata maestra di scuola in prova il 1° settembre 2016. Nell'ambito dell'esame della sua pratica di re-inquadramento, la ricorrente ha dichiarato il servizio da lei prestato in qualità di gestore di programma e di amministratrice presso la Commissione europea a Bruxelles dal 16 settembre 1999 al 15 settembre 2002. Il 15 marzo 2017 il rettore l'ha informata che non avrebbe preso in considerazione tale servizio ai fini del suo re-inquadramento nel corpo dei maestri di scuola. Con decreto del 16 marzo 2017, inoltre, il rettore dell'accademia di Parigi l'ha re-inquadrata al livello 1. Il 30 marzo 2017 XS ha proposto ricorso in opposizione avverso tali due decisioni, ricorso che è stato respinto con decisione del 28 aprile 2017. XS chiede l'annullamento delle tre decisioni citate.

Per quanto riguarda la legittimità formale:

2. Un decreto relativo al re-inquadramento di un funzionario non rientra tra le decisioni amministrative individuali che devono essere motivate, ai sensi delle disposizioni dell'articolo L. 211-2 del codice dei rapporti tra il pubblico e l'amministrazione. Inoltre, la decisione del 15 marzo 2017, al pari di quella che ha respinto il ricorso in opposizione di XS, indica che gli anni trascorsi dalla

ricorrente presso la Commissione europea non **[Or. 3]** vengono presi in considerazione ai fini del suo re-inquadramento facendo riferimento al decreto n. 51-1423 del 5 dicembre 1951, applicabile alla situazione dell'interessata, e spiegando brevemente, ma in modo sufficientemente chiaro, le circostanze di fatto relative a tale situazione che hanno condotto l'autore di dette decisioni ad adottarle. Ne consegue che le decisioni del 15 marzo 2017 e del 28 aprile 2017 sono, in ogni caso, sufficientemente motivate.

Per quanto riguarda il merito:

3. Da un lato, ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto n. 90-680 del 1° agosto 1990, «*[i] maestri di scuola assunti tramite concorso [omissis] sono inquadrati, al momento della loro nomina in qualità di tirocinanti, in conformità alle disposizioni del suddetto decreto del 5 dicembre 1951*». A tal riguardo, l'articolo 1° del citato decreto n. 51-1423 del 5 dicembre 1951 prevede che «*[è] disciplinata dal presente decreto l'anzianità degli agenti che entrano a far parte di uno dei corpi di funzionari dell'insegnamento appartenenti al Ministero della Pubblica Istruzione, a prescindere dalla circostanza che essi abbiano precedentemente fatto parte o meno, come personale di ruolo, di uno di tali corpi*». L'articolo 2 del decreto precisa, quindi, che «*[i] candidati che entrano a far parte di uno dei corpi menzionati all'articolo 1° del presente decreto sono nominati al livello d'ingresso del loro nuovo grado, fatte salve le disposizioni degli articoli da 3 a 7-ter e delle regole speciali di cui al capo II del presente decreto*». Ai sensi dell'articolo 11-1 di detto decreto, «*[i] funzionari e gli agenti dello Stato a cui non sono applicabili le disposizioni dei precedenti articoli da 8 a 11, così come i funzionari e gli agenti delle collettività territoriali e degli enti pubblici che ne dipendono, vengono nominati, quando entrano a far parte di un corpo di funzionari dell'insegnamento ricadente nell'ambito del presente decreto, in conformità alle disposizioni di cui ai successivi articoli da 11-2 a 11-6*». Infine, ai sensi dell'articolo 11-7 del medesimo decreto, «*[s]e i funzionari di cui all'articolo 8 dimostrano di aver prestato servizi, diversi dai servizi d'insegnamento, che non sono stati presi in considerazione ai fini del loro inquadramento al momento del loro ingresso nei precedenti corpi docenti, le loro carriere all'interno di tali corpi sono ricostruite tenendo conto di detti servizi, alle condizioni previste dagli articoli da 11-1 a 11-6. Si procede successivamente al loro inquadramento nel nuovo corpo in base alle regole stabilite all'articolo 8*».
4. Ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto n. 2010-311, «*[i] cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo sono inquadrati in un corpo, un livello o un impiego in base alle regole di computo del servizio precedente stabilite dalle disposizioni statutarie che disciplinano il relativo corpo, livello o impiego (...)*». Ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto, «*I servizi precedentemente prestati sono presi in considerazione dall'autorità amministrativa o territoriale di accoglienza dell'interessato, eventualmente previo parere della commissione di cui all'articolo 11, tenuto conto dell'equivalenza tra i servizi prestati dall'interessato*

nello Stato membro di origine e quelli prestati dai funzionari di cui all'articolo 2 della suddetta legge del 13 luglio 1983 (...)».

5. Inoltre, la citata circolare del Ministro del Bilancio, dei Conti pubblici, della Funzione pubblica e della Riforma dello Stato del 15 aprile 2011 prevede che i servizi prestati nell'ambito di un precedente rapporto con un'istituzione intergovernativa internazionale o europea non rientrano nel campo di applicazione dell'ultimo decreto citato e fa espressamente riferimento, per escluderli, «[a]i servizi svolti in virtù di un rapporto giuridico con la Commissione europea», dal momento che «in tal caso l'interessato è impiegato e retribuito dalla Commissione europea, e non invece da un'amministrazione, un organismo o un ente di uno Stato membro dell'UE o assimilato». **[Or. 4]**
6. Dall'altro lato, ai sensi dell'articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, «1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione è assicurata. / 2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro (...)».
7. Risulta da tali disposizioni, come interpretate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, successivamente divenuta Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare nella sentenza del 23 febbraio 1994, resa nella causa C-419/92, che qualora uno Stato membro stabilisca, all'atto dell'assunzione di personale, di tener conto delle attività lavorative anteriormente svolte dai candidati presso una pubblica amministrazione, esso non può, nei confronti di cittadini comunitari, operare alcuna distinzione a seconda che tali attività siano state esercitate presso la pubblica amministrazione dello stesso Stato membro o presso quella di un altro Stato membro. Pertanto, disposizioni che impediscano a un cittadino di uno Stato membro di lasciare il suo Stato di origine per esercitare il suo diritto di libera circolazione, o che lo dissuadano dal farlo, costituiscono ostacoli a tale libertà anche se si applicano indipendentemente dalla cittadinanza dei lavoratori interessati.
8. Inoltre, la Corte di giustizia dell'Unione europea, pronunciandosi su domanda del Conseil d'Etat (Consiglio di Stato, Francia), ha indicato nella sentenza del 6 ottobre 2016, resa nella causa C-466/15, in materia di pensioni, che i cittadini dell'Unione che lavorino per un'istituzione o un organo di quest'ultima in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine non possono vedersi negato il godimento dei diritti e benefici sociali loro attribuiti dall'articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
9. Nel caso di specie XS sostiene che la mancata considerazione, all'atto della sua nomina nel corpo dei maestri di scuola e del suo re-inquadramento, in applicazione delle predette disposizioni del decreto del 5 dicembre 1951, del servizio da lei prestato presso la Commissione europea debba essere considerata una condizione discriminatoria, la quale viola gli obblighi derivanti dall'articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

10. In tale contesto, la decisione su tale motivo dipende dalla questione se una normativa nazionale come quella in esame nel procedimento principale e riportata nei precedenti punti 3 e 4 costituisca un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 45 del Trattato e, in caso affermativo, se tale ostacolo sia giustificato.
11. Tale questione è determinante per dirimere la controversia sottoposta a questo tribunale. Inoltre, essa solleva una seria difficoltà d'interpretazione del diritto dell'Unione europea. Si rende, pertanto, necessario adire la Corte di giustizia dell'Unione europea a norma dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, fino alla sua pronuncia, sospendere il procedimento relativo al ricorso di XS, diretto a ottenere l'annullamento delle predette decisioni del 15 marzo e del 28 aprile 2017, nonché del decreto del 16 marzo 2017. [Or. 5]

DECIDE:

Articolo 1°: il procedimento relativo al ricorso di XS, diretto a ottenere l'annullamento della decisione del 28 aprile 2017 che ha respinto il suo ricorso in opposizione, unitamente alla decisione del 15 marzo 2017 e al decreto del 16 marzo 2017 adottati dal rettore dell'accademia di Parigi, che non hanno preso in considerazione la durata del servizio prestato dalla ricorrente presso la Commissione europea, è sospeso fino a che la Corte di giustizia dell'Unione europea si sia pronunciata sulla seguente questione pregiudiziale: «se la normativa francese, la quale non prende in considerazione, ai fini del re-inquadramento nel corpo dei maestri di scuola, il servizio precedentemente prestato da un agente presso la Commissione europea o, più in generale, presso un'istituzione dell'Unione europea, mentre prevede, in particolare, di tener conto delle precedenti attività professionali svolte presso un'amministrazione di uno Stato membro dell'Unione europea, violi gli obblighi e la portata dell'articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

Articolo 2: le altre conclusioni del ricorso di XS sono respinte.

Articolo 3: la presente decisione sarà notificata a XS, al rettore dell'accademia di Parigi e al presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Ne sarà inviata copia al Primo Ministro.

Così deliberato dopo l'udienza del 13 marzo 2019 [omissis]. [composizione del giudice del rinvio al momento della deliberazione]

Letta all'udienza pubblica del 27 marzo 2019.

Il presidente,

Il relatore,

[omissis] Il cancelliere,

[omissis]